


Istituto F. Morano Caivano

La normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al TU 81/08



a.s. 2021/2022

R.S.P.P.
Ing. Virginio Guida

Infortuni e malattie professionali

Cosa sono?


Perché avvengono?



Chi deve fare cosa per evitarli?

Cosa sono gli infortuni?

Infortunio: *evento dannoso che si verifica durante il lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.*




Legato a fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e che costituisce un nesso di causa/effetto con la lesione.

Rischi per la sicurezza

- ➔ Strutture (scale, pareti, aperture ecc.)
- ➔ Macchine, apparecchiature, attrezzature
- ➔ Mezzi di trasporto
- ➔ Sostanze pericolose
- ➔ Impianti elettrici
- ➔ Incendi, esplosioni

Cosa sono le malattie professionali?

Malattie professionali: *alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro.*



Legate a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.

Rischi per la salute

- ➔ Rumore
- ➔ Vibrazioni
- ➔ Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- ➔ Condizioni climatiche
- ➔ Polveri e fibre
- ➔ Fumi, nebbie, gas, vapori

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL è l'Ente assicuratore)


L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali



L'assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni



Perché avvengono gli infortuni?

1. Carenze tecniche
2. Mancanza di procedure
3. Errori umani dovuti a mancanza di informazione, formazione e addestramento
4. Errori umani dovuti alla violazione delle norme (involontaria e intenzionale)
5. Errori umani dovuti a disattenzione, stanchezza, stress
6. Disfunzioni organizzative

Il D.Lgs. 81/2008

- **Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **306 articoli in 13 titoli**
- **51 allegati**
- **Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)**

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE


Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

La prevenzione degli infortuni è legata al problema organizzativo



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale




- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- I lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa**.



Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Dirigenti e preposti

(Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)

✓ **DIRIGENTE:**

persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa.

✓ **PREPOSTO**

persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Lavoratore (Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione



Al lavoratore è equiparato il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali è equiparato al lavoratore limitatamente ai periodi in cui è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Lavoratore nella scuola

(D. M. 382/1998)

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.



Gli allievi non sono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori.

Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio

Le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa e che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (Art. 2, c.1, lett. 1 - D.lgs. 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

Ⓢ La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Ⓢ La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- ❖ Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- ❖ Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- ❖ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- ❖ Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


(Art. 18 - D.lgs. 81/2008)

- ✘ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
- ✘ inviare i lavoratori alla visita medica
- ✘ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- ✘ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

La gestione delle emergenze

❖ Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.



Obblighi del preposto (di fatto)

(Art. 19 - D.lgs. 81/2008)

- ▶ **Sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il loro superiori diretti;
- ▶ Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ▶ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Obblighi del medico competente

(Art. 25 - D.lgs. 81/2008)



- collabora con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;


La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

- a) visita medica preventiva al fine di valutare l' idoneità alla mansione specifica del lavoratore;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni.*

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (Art. 44 - D.lgs. 81/2008)

Il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.



Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Ciascun lavoratore deve...

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
- Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni

Agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti

Obblighi dei lavoratori

(Art. 20 - D.lgs. 81/2008)

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza

Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

(Art. 50 - D.lgs. 81/2008)

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, in merito all'organizzazione della formazione;
- c. riceve le informazioni e la documentazione aziendale
- d. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- e. può fare ricorso alle autorità competenti

Informazione, formazione, addestramento

(Art. 2, c.1, lett. aa, bb, cc - D.lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Formazione: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Informazione dei lavoratori

(Art. 36 D.Lgs 81/2008)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - c. i nominativi dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.
 - d. I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
 - e. i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - f. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - g. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

Formazione dei lavoratori

(Art. 37 D.Lgs 81/2008)



Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza;*
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione*

La formazione deve avvenire in occasione:

- ✱ dell'assunzione;
- ✱ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✱ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Accordo Stato
Regioni 21/12/2011

Decreto del “FARE”

(Legge 98 del 9 agosto 2013)





Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 20/12/2013
Prot. 37 / 0022147 / MA007.A001

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 18/2013

Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “*sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza*”.

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.

La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio



Valutazione dei rischi

Essa rappresenta la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'azienda, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



Pericolo, danno, rischio

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno

DANNO: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo



RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

L'analisi dei rischi è effettuata seguendo un criterio semi-quantitativo basato su due fattori:

- ❖ · *Probabilità* che il rischio si trasformi in un danno per i lavoratori
- ❖ · Entità del danno che potrebbe verificarsi.

Si definisce la seguente scala di probabilità:

1 **Bassissima:** l'evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e poco probabili.

2 **Bassa:** l'evento dannoso è poco probabile, ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e di probabilità non del tutto trascurabile.

3 **Media:** l'evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile.

4 **Alta:** l'evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.

Scala del danno

1 **Lieve**: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità velocemente regredibile (assenza fino a 20 gg.).

Esposizione cronica a effetti velocemente regredibili

2 **Media**: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (assenza da 21 a 39 gg.).

Esposizione cronica con effetti regredibili.

3 **Grave**: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (assenza > 40 gg.).

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 **Gravissimo**: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti mortali o d'invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti mortali e/o totalmente invalidanti.

Grazie per l'attenzione

